

COMUNICATO UFFICIALE N.342 Stagione Sportiva 2017/2018

Si	trasmettono,	in	allegato,	i	C.U.	dal	N.	227/AA	al	N.	229/AA	della	F.I.G.C.	inerenti
provvedir	menti della Pro	ocu	ra Federa	le.										

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 675 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino Alessandro TOLOMEO, Renato COSTANZO, e della società A.S.D. TIEFFE CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

AGOSTINO ALESSANDRO TOLOMEO, all'epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e allenatore della società ASD Tieffe Club, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 17, commi 3 e 4, 34 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per non avere ottemperato all'obbligo di pagamento della quota di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico FIGC per la stagione 2016/2017 e per aver ugualmente svolto, nella predetta stagione sportiva, l'attività di allenatore della squadra categoria esordienti 1° anno della società ASD Tieffe Club, pur in assenza di regolare tesseramento;

RENATO COSTANZO, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD TIEFFE CLUB, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 38, comma 1, N.O.I.F. ed al C.U. n. 84 2016/2017 della L.N.D., per aver consentito, non vigilato e, comunque, non impedito la commissione delle violazioni ascritte al tecnico sig. Agostino Tolomeo, in relazione al suo ruolo di allenatore categoria esordienti 1° anno pur in assenza di regolare tesseramento per la società per la stagione sportiva 2016/2017;

A.S.D. TIEFFE CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Renato COSTANZO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TIEFFE CLUB e Agostino Alessandro TOLOMEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Renato COSTANZO, di 40 giorni di squalifica per il Sig. Agostino Alessandro TOLOMEO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. TIEFFE CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1057 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo ZANUTTA e della società A.S.D. CJARLINS MUZANE avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO ZANUTTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Cjarlins Muzane, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

A.S.D. CJARLINS MUZANE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo ZANUTTA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CJARLINS MUZANE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo ZANUTTA e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. CJARLINS MUZANE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Fani VARLAN, Stefano BACCHIN e della società A.S.D. UNIONE GRATICOLATO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FANI VARLAN, nella sua qualità di attuale "dirigente/allenatore" presso la società "ASD Unione Graticolato" a far data dal 20.01.2018, all'epoca dei fatti già calciatore tesserato con la società dilettantistica ASD Mellaredo e svolgente attività di dirigente/allenatore dei giovani calciatori del settore giovanile presso la società ASD Unione Graticolato nella stagione sportiva 2016/2017, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver fatto opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la ASD Pro Athletic, contattandoli al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la ASD Unione Graticolato e riuscendo nell'intento per cinque di loro ovvero Franceschin Gabriel, Compagno Giacomo, Frison Daniel, Marchiori Sebastiano e Borini Manuel, nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 21 e 40, commi 2 e 4, delle N.O.I.F. per avere espletato nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 anche l'attività di allenatore dei giovani calciatori minorenni, rispettivamente presso la società ASD Pro Athletic e ASD Unione Graticolato;

STEFANO BACCHIN, all'epoca dei fatti in qualità Presidente e legale rappresentante della società ASD Unione Graticolato sino ai primi di agosto 2017 – attualmente non tesserato –, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, quale responsabile della società ASD Unione Graticolato, permesso, o comunque, non impedito, mediante una dovuta e necessaria vigilanza derivante dal ruolo svolto nella società, al Signor Varlan Fani di fare opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la ASD Pro Athletic, al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la ASD Unione Graticolato e per aver utilizzato nella stagione sportiva 2016/2017 illegittimamente il Sig. Varlan Fani quale allenatore dei giovani calciatori;

A.S.D. UNIONE GRATICOLATO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ugo PASTORIN in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UNIONE GRATICOLATO, Fani VARLAN e Stefano BACCHIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Fani VARLAN, di 3 mesi di inibizione per il Sig. Stefano BACCHIN e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. UNIONE GRATICOLATO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini